PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0125(CNS)

7.2.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea
(COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Magda Kósáné Kovács

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE 9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea
(COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0280)[1],

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0289/2005),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni,

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Visto 1
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare ***l'articolo*** 30, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),	visto il trattato sull'Unione europea, in particolare ***gli articoli 13, 14, 15,*** 30, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

[1] GU C ... del ..., pag. ....

Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) In conformità dell'articolo 11 del trattato UE, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e della sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza con l'obiettivo di sviluppare e consolidare la democrazia e lo stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Emendamento 3
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il mandato dell'Agenzia consente a quest'ultima di offrire protezione in materia di diritti umani non solo per quanto attiene al terrorismo e alla criminalità organizzata ma anche in altri settori quali, ad esempio, la tratta delle persone, i reati contro i bambini,il traffico illecito di droga di armi nonché la corruzione e le frodi, in cui le misure possono anche indebolire l'efficacia della protezione dei diritti umani.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) La presente decisione costituisce la necessaria base giuridica per conferire alla citata Agenzia la competenza a svolgere gli stessi compiti, alle medesime condizioni, nei settori di cui al Titolo VI “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale” del trattato.	(5) La presente decisione costituisce la necessaria base giuridica per conferire alla citata Agenzia la competenza a svolgere gli stessi compiti, alle medesime condizioni, nei settori di cui al ***Titolo V "Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune" e*** Titolo VI “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale” del trattato.

Emendamento 5
Considerando 6

(6) L'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia con riferimento alle azioni che ricadono nell'ambito del Titolo VI del trattato ***implica*** la salvaguardia dei diritti fondamentali ***degli individui***. Conseguentemente, gli articoli 30, 31 e 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato costituiscono l'appropriata base giuridica della presente proposta,	(6) ***La politica estera e di sicurezza comune con riferimento alle azioni di cui al Titolo V e*** l'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia con riferimento alle azioni che ricadono nell'ambito del Titolo VI del trattato ***implicano*** la salvaguardia dei diritti ***umani e delle libertà*** fondamentali. Conseguentemente, gli articoli ***13, 14, 15,*** 30, 31 e 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato costituiscono l'appropriata base giuridica della presente proposta,

Emendamento 6
Articolo 1

Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] del Consiglio, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è autorizzata a esercitare le sue attività definite nel regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] nei settori contemplati dal ***Titolo*** VI del trattato.	Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] del Consiglio, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è autorizzata a esercitare le sue attività definite nel regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] nei settori contemplati dal ***Titoli V e*** VI del trattato.

Emendamento 7
Articolo 2

Gli articoli da 2 a 32 del regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] si applicano per analogia al contesto delle attività svolte dall'Agenzia a norma della presente decisione. I riferimenti al diritto comunitario nelle citate disposizioni del regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] si intendono fatti al diritto dell'Unione nei settori contemplati ***dal Titolo*** VI del trattato. I riferimenti alle istituzioni, agenzie e uffici comunitari competenti si intendono fatti anche ai competenti organismi dell'Unione istituiti dal o in base ***al Titolo*** VI.	Gli articoli da 2 a 32 del regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] si applicano per analogia al contesto delle attività svolte dall'Agenzia a norma della presente decisione, ***nella misura in cui ciò è rilevante per l'applicazione delle politiche dell'UE***. I riferimenti al diritto comunitario nelle citate disposizioni del regolamento (CE) n. 2006/[NUMERO] si intendono fatti al diritto dell'Unione nei settori contemplati ***dai Titoli V e*** VI del trattato. I riferimenti alle istituzioni, agenzie e uffici comunitari competenti si intendono fatti anche ai

competenti organismi dell'Unione istituiti dal o in base ***ai Titoli V e*** VI.

MOTIVAZIONE

La tutela e la promozione effettive dei diritti fondamentali costituiscono le basi della democrazia e le condizioni essenziali per il consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia da parte dell'Unione europea.

Allo scopo di garantire il rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali e di migliorare l'attuale situazione dei diritti umani, l'Unione europea necessita di un organo in grado di sostenere le attività delle istituzioni e, tra gli altri, del Mediatore europeo, del Garante europeo della protezione dei dati e della Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'Agenzia per i diritti fondamentali potrebbe essere un organo adeguato per fornire resoconti regolari sull'applicazione dei diritti umani nel corso dell'attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, nonché per fornire tutte le informazioni necessarie a sviluppare l'attività legislativa comunitaria.

L'Agenzia deve pertanto essere caratterizzata da un forte mandato e ricoprire una posizione speciale tra le agenzie della UE. Se l'Agenzia sarà indipendente, essa godrà di una credibilità quale requisito indispensabile per un'adeguata interazione tra l'Agenzia stessa, le istituzioni europee e gli Stati membri. La posizione dell'Agenzia dovrebbe essere rafforzata grazie a un chiaro accordo tra il Consiglio d'Europa e la Comunità europea, sia per evitare duplicazioni sia per fornire all'Agenzia tutti i contributi necessari e garantirne l'efficienza.

L'Agenzia necessita inoltre della competenza ampliata prevista dalla presente decisione del Consiglio al fine di avere un raggio d'azione più esteso sulle attività dell'Unione. Tuttavia, autorizzare l'Agenzia a svolgere la propria attività nei settori previsti dal titolo VI del trattato sull'Unione europea non è sufficiente.

Le recenti esperienze concernenti, tra l'altro, i voli della CIA in Europa dimostrano che nell'Unione occorre un sostegno a tutti i livelli per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali. È pertanto opportuno che tutte le informazioni sui diritti fondamentali vengano fornite da un organo indipendente, sul quale le istituzioni comunitarie possano fondare le loro attività e sviluppare le loro politiche.

La sfera d'intervento dell'Agenzia deve comprendere anche le attività dei settori contemplati dal titolo V (politica estera e di sicurezza comune) del trattato sull'Unione europea, in modo da sostenere tutte le relative politiche della UE.

Fungerà da base giuridica permettendo all'Agenzia di raccogliere dati su paesi terzi in caso di rischi per l'attuazione delle politiche europee.

Autorizzando l'Agenzia a svolgere le proprie attività in aree contemplate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea sarà possibile conferire maggiore trasparenza a questi settori, con un probabile potenziamento del funzionamento democratico delle istituzioni e un rafforzamento della fiducia dei cittadini nell'Unione europea.

Questa trasparenza renderà i cittadini dell'Unione europea consapevoli dei diritti fondamentali

di cui beneficiano e incentiverà una cultura dei diritti fondamentali all'interno della UE, che potrà in seguito essere promossa oltre i confini dell'Unione quale uno dei suoi valori fondamentali.